



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBIENTE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 116 DEL 19/10/2022**

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DIVIETO DI COMBUSTIONE E DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. ANNI 2022-2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATI:

- la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;
- la deliberazione di giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 con cui è stato approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la deliberazione di giunta regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- il decreto del coordinatore dell'unità di crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, pubblicato nel BUR n. 6 del 15/01/2021, con il quale si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano di misure straordinarie;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di giunta regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

RILEVATO che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24/12/2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o della Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della deliberazione di giunta regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale, come riportato nel verbale dell'incontro acquisito al prot. com.le n. 23075 del 30/03/2021.

CONSIDERATO che:

- in data 26/09/2022 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un Tavolo Tecnico Zonale, volto a confermare la necessità di proseguire nell'adozione delle misure attuate nella precedente stagione invernale, da attivarsi sulla base dei meccanismi per l'informazione al pubblico predisposti da ARPAV;
- in data 30/09/2022 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un ulteriore Tavolo Tecnico Zonale, in cui si è dato atto delle risultanze della riunione in data 28/09/2022 del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza, da cui è emersa la necessità di reiterare le predette misure nella stagione invernale 2022/2023 pur in presenza di condizioni migliorative che tuttavia non esimono dall'adottare misure di emergenza, mediante emissione di provvedimenti a livello locale parimenti a quelli adottati la precedente stagione invernale.

DATO ATTO che:

- il Comune di Jesolo rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta – livello verde, livello 1 – arancione e livello 2 – rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie;
- la stazione di riferimento per il Comune di Jesolo è San Donà di Piave;
- a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 98 del 20/04/2021 con cui è stato recepito il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, approvato dalla giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, mediante approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'Allegato A alla suddetta deliberazione, da attuarsi sull'intero territorio comunale nel corso del semestre invernale generalmente dal 1° ottobre al 30 aprile di ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, con orizzonte attualmente definito al 31 dicembre 2023, in funzione dei livelli di allerta attivati secondo i criteri ivi descritti.

RICHIAMATA altresì l'ordinanza n. 109 del 04/10/2021 che ha disposto l'applicazione sul territorio comunale di misure di limitazione all'utilizzo degli impianti termici, divieto di combustione e di spandimento di liquami zootecnici per il contenimento degli inquinanti atmosferici, attuate nella precedente stagione invernale fino al 30 aprile 2022.

CONSIDERATO che con informativa n. 123 del 18/10/2022 la giunta insediatasi nel corrente anno, nel prendere atto dell'applicazione a livello locale del pacchetto di misure straordinarie di cui alle richiamate disposizioni, ha espresso parere favorevole al proseguimento delle medesime azioni adottate la scorsa stagione invernale, sulla base delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale e regionale, mediante atti posti in essere dal dirigente del settore sicurezza e gestione del territorio.

TENUTO CONTO delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGR 1089/2021, aventi orizzonte temporale fino al 31/12/2023;

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
 - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
 - l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - la deliberazione di giunta comunale n. 98 del 20/04/2021;
 - l'ordinanza dirigenziale n. 109 del 04/10/2021;
 - l'informativa di giunta comunale n. 123 del 18/10/2022;
- tutto ciò premesso,

ORDINA

- **nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 30 aprile 2023, e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023**, su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni:

A. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. livello di nessuna allerta - verde:

1.1 limitazione della temperatura misurata (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013);

1.2 divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori a 3 stelle (in base alla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa approvata con D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016).

Sono ammesse le deroghe previste dal D.P.R. 74/2013, ovvero la possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;

2. livelli di allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso:

2.1 limitazione della temperatura misurata (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013);

2.2 divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori a 4 stelle (in base alla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa approvata con D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016).

Sono ammesse le deroghe previste dal D.P.R. 74/2013, ovvero la possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

B. COMBUSTIONI ALL'APERTO

1. livello di nessuna allerta - verde:

1.1 divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006.

E' ammessa deroga per la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

2. livelli di allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso:

2.1 divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio.

E' ammessa deroga per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale;

- **nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 15 aprile 2023, e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023**, su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni:

C. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

1. livello di nessuna allerta - verde, allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso:

1.1 obbligo di interrimento di concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

2. livello di allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso:

2.1 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

Con il presente provvedimento viene disposto il potenziamento dei controlli in concomitanza con le limitazioni.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori di calore domestici a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, rispondente alle caratteristiche delle biomasse combustibili di cui all'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, Parte II, Sezione 4, Paragrafo 1, lettera d).

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 dicembre 2023 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga trasmesso in copia:

- alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
- alla Città metropolitana di Venezia - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- alla Prefettura U.T.G. di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- al Commissariato di P.S. di Jesolo;
- alla stazione Carabinieri di Jesolo;
- al distaccamento Vigili del Fuoco di Jesolo;
- alla tenenza di Guardia di Finanza di Jesolo;
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 - Veneto Orientale;
- al Comando di Polizia Locale - Sede, per i controlli di competenza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.